

Bruxelles, 9 dicembre 2025
(OR. en)

14941/25
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2025/0231(NLE)

COPEN 329
CYBER 316
JAI 1594
COPS 563
RELEX 1405
JAIEX 126
TELECOM 384
POLMIL 342
CFSP/PESC 1582
ENFOPOL 411
DATAPROTECT 283

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: ALLEGATO della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica Rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e per la condivisione di prove in formato elettronico per reati gravi

Riserve

1. L'Unione e i suoi Stati membri agiscono conformemente alle indicazioni seguenti per quanto riguarda le riserve relative alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica – Rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e per la condivisione di prove in formato elettronico per reati gravi (“Convenzione”).
2. La Convenzione non contiene una disposizione specifica sulle riserve. Consente, però, esplicitamente a uno Stato Parte di dichiarare di avvalersi della riserva prevista in alcuni suoi articoli: articolo 11, paragrafo 3; articolo 23, paragrafo 3, lettera a); articolo 23, paragrafo 3, lettera b), secondo comma; articolo 42, paragrafo 5; articolo 63, paragrafi 3 e 4). La Convenzione consente implicitamente altre riserve a condizione che siano conformi all'articolo 19, lettera c), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati fatta a Vienna il 23 maggio 1969 e al diritto internazionale consuetudinario, e che non siano quindi incompatibili con l'oggetto e la finalità della Convenzione.
3. L'Unione e i suoi Stati membri formulano una riserva basata sull'articolo 63, paragrafo 3, indicando che non si considerano vincolati dall'articolo 63, paragrafo 2, per quanto riguarda la risoluzione delle controversie relative a questioni rientranti nell'ambito di competenza dell'Unione o per quanto riguarda la risoluzione delle controversie tra Stati membri o tra l'Unione e uno Stato membro.

4. Quando gli Stati membri ritengono di formulare riserve, ne informano la Commissione in anticipo.
 5. Le condizioni e garanzie in materia di diritti umani riconosciute e previste nella Convenzione, comprese quelle di cui all'articolo 6, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 24, all'articolo 36, all'articolo 37, paragrafo 15, e all'articolo 40, paragrafo 22, rientrano nell'oggetto e nella finalità della Convenzione. L'Unione e gli Stati membri non formulano pertanto riserve su tali articoli. Qualsiasi riserva formulata da Stati Parte non appartenenti all'UE che sia considerata incompatibile con l'oggetto e la finalità della Convenzione dovrebbe essere eccepita dall'Unione, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di sollevare la stessa obiezione in modo coordinato.
-